



Tribunale di Isernia

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 409\411 C.P.P. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Isernia dr. Luigi CUOMO

letti gli atti del procedimento penale distinto ai nn. indicati in epigrafe nei confronti di:

- **IACOVONE Albino**

- Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero
- Vista l'opposizione della persona offesa Pannunzio Antonio, con cui è stata sollecitata la prosecuzione delle indagini;
- All'esito della udienza in camera di consiglio tenutasi in data odierna ai sensi dell'art. 409, 2° comma C.P.P., sentite le parti intervenute, rileva quanto segue:

I fatti in contestazione hanno tratto origine da una denuncia presentata in alla Procura della Repubblica di Isernia da Pannunzio Antonio (in qualità di Sindaco del Comune di Castelverrino) nei confronti di Iacovone Albino, deducendo che l'indagato (capogruppo di opposizione) aveva espletato una attività ostruzionistica tendente a provocare la completa paralisi dell'attività amministrativa dell'ente locale.

Ed invero, l'indagato aveva depositato numerose istanze di accesso agli atti amministrativi con richiesta di rilascio di copia conforme degli atti, che,

prive di un reale interesse al controllo dell'attività politica del gruppo di maggioranza, intendevano perseguire il solo obiettivo di interdire la funzionalità del Comune di Castelverrino.

In seguito alle indagini all'uopo effettuate, il Pubblico Ministero richiedeva l'archiviazione nei confronti dell'indagato, in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni non apparivano idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

La prospettazione del Pubblico Ministero appare corretta: l'indagato ha legittimamente esercitato le prerogative amministrative riconosciute dall'ordinamento vigente (art. 43 D.lvo n. 267 del 2000).

Le numerose istanze presentate alla pubblica amministrazione se anche hanno aggravato il carico di lavoro del competente servizio amministrativo non integrano gli estremi dell'ipotizzato reato di interruzione di pubblico servizio.

L'indagato ha legittimamente esercitato un diritto e, comunque, al fine di garantire la trasparenza amministrativa e l'attuazione delle prerogative consiliari che si manifestano mediante poteri propulsivi di indirizzo, controllo e verifica dell'azione della maggioranza, deve poter ricevere ogni atto di cui richieda copia.

La pubblica amministrazione deve organizzare i servizi per garantire e tutelare le prerogative consiliari senza che possa rilevare l'eventuale "abuso" del diritto che, in via del tutto episodica ed eccezionale, potrebbe solo scriminare il ritardo nel rilascio degli atti per la sussistenza di difficoltà organizzatorie o per la gran mole di documenti da consegnare.

Non si ritiene opportuno approfondire le investigazioni nel senso indicato dalla persona offesa in quanto, ai fini della prova della sussistenza del delitto ipotizzato, tale prosecuzione delle indagini non apporterebbe alcun elemento di valutazione in grado di sovvertire il senso della richiesta del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409/411 C.P.P.

DISPONE


l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al
Pubblico Ministero in sede.

MANDA

alla cancelleria per il seguito di competenza ed autorizza fin da ora le parti
interessate (indagati e persone offese) che ne facciano richiesta ad estrarre
copia degli atti processuali

ISERNIA, 27/03/2009.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(dr. Luigi CUOMO)



Depositato in Cancelleria

in data 27 MAR. 2009
IL CANCELLIERE CI
(Dott. Mario Tersigni)



E' copia conforme all'originale
Isernia, 31 MAR. 2009
IL CANCELLIERE CI
(Dott. Mario Tersigni)

